



## **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

N. 103/2020/2021 REGISTRO RECLAMI

N. 098/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

### **LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE**

#### **II SEZIONE**

composta dai Sigg.ri:

Stefano Palazzi	Presidente
Paolo Tartaglia	Componente relatore
Daniele Cantini	Componente
Franco Granato	Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sul reclamo numero RG 103/CSA/2020/2021, proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 298 del 9/2/2021;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 19.2.2021 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia;

#### **FATTO E DIRITTO**

La U.S. Vibonese Calcio ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra Vibonese/Catanzaro disputata il 7.2.2021, il Giudice Sportivo ha inflitto al tesserato Saffioti Giovanni la sanzione della squalifica per tre gare effettive e l'ammenda di €1.000,00 *“per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del quarto ufficiale”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere una congrua riduzione della squalifica e l'annullamento della ammenda la ricorrente ha dedotto la erroneità del provvedimento del Giudice Sportivo.

In particolare la ricorrente ha affermato che il comportamento del suo tesserato non consisteva in alcuna minaccia nei confronti del quarto ufficiale di gara ma si limitava a dare una valutazione negativa dell'operato del direttore di gara e dei suoi collaboratori.

La Corte ritiene fondato il ricorso in quanto il comportamento tenuto dal tesserato della Vibonese non si configura come minaccioso ma come irrispettoso nei confronti dell'operato del direttore di gara e dei suoi collaboratori.

Pertanto ritiene di accogliere il reclamo riducendo la squalifica comminata a due giornate e annullando la ammenda di € 1.000,00.

P.Q.M.

accoglie e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara e annulla l'ammenda.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

f.to Paolo Tartaglia

IL PRESIDENTE

f.to Stefano Palazzi

Depositato del 25 febbraio 2021

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce